

## **NUOVA SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA**

---

Tavola di resoconto della consultazione

**Marzo 2016**

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA	MOTIVAZIONI
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE	La Segnalazione richiede alle banche italiane di anticipare di due anni il termine attualmente ipotizzato dalla BCE per l'entrata in vigore di AnaCredit. L'ambito della rilevazione risulta più esteso rispetto ad AnaCredit.	<b>CHIARIMENTO</b>	La finalità della Segnalazione non è l'anticipo di AnaCredit. Peraltro, la struttura della rilevazione è stata definita tenendo conto degli indirizzi sinora maturati nell'ambito del disegno dell'archivio centrale europeo sul credito bancario al fine di favorire sinergie e contenere l'onere per gli intermediari.
TEMPISTICA E IDENTIFICAZIONE DELLE CONTROPARTI NEL PERIODO TRANSITORIO	Si richiede di dare maggiore gradualità al processo di implementazione del nuovo flusso segnaletico attraverso, tra l'altro, un differimento dei termini per l'invio delle due segnalazioni di avvio del 2016.	<b>SI</b>	Per la prima segnalazione riferita al 31 dicembre 2015, i termini di invio sono stati procrastinati ed è stato ridotto il perimetro della segnalazione In particolare, è ora previsto quanto segue: - entro il <b>25 settembre (e non più il 25 aprile)</b> invio dei dati relativi a posizioni in sofferenza che rappresentano almeno il 50 per cento del controvalore delle sofferenze lorde nei confronti delle imprese non finanziarie. In alternativa viene ora data la possibilità di inviare le prime 500 posizioni verso imprese non finanziarie; - entro il <b>25 dicembre (e non più il 25 agosto)</b> invio dei dati relativi alle posizioni in sofferenza che rappresentano almeno il 70 per cento del controvalore delle sofferenze lorde nei confronti delle imprese non finanziarie. In alternativa viene data la possibilità di inviare le prime 5000 posizioni verso imprese non finanziarie. In precedenza era invece previsto l'invio dei dati relativi a tutte le sofferenze nei confronti delle imprese non finanziarie superiori alla soglia minima.
TEMPISTICA A REGIME	Si richiede che a partire dai dati riferiti al 31 dicembre 2016, la segnalazione venga trasmessa entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alle date di riferimento (31 dicembre e 30 giugno).	<b>SI</b>	A partire dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2016 i dati di fine anno - riferiti a tutte le sofferenze (incluse quelle verso soggetti diversi da imprese non finanziarie) - andranno trasmessi entro il 25 aprile (25 febbraio nella versione in consultazione) e quelli di fine giugno entro il 25 ottobre (25 agosto nella versione in consultazione).

<p>COPERTURA DELLA RILEVAZIONE</p>	<p>Si richiede la riduzione del grado di copertura della segnalazione sia in fase di primo avvio, sia a regime. In particolare si richiede per il primo anno (dati al 31/12/2015) di circoscrivere il perimetro al 50% del controvalore delle sofferenze lorde nei confronti delle imprese non finanziarie. A regime, si chiede di circoscrivere la segnalazione alle sofferenze lorde rappresentanti il 70% del loro totale senza soglia di importo.</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Con riferimento alle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2015, è stato ridotto il perimetro di riferimento come già sopra descritto. Per la segnalazione a regime, si è acconsentito a un posticipo della tempistica della segnalazione, ma si conferma il perimetro esteso a tutte le posizioni superiori ai 100 mila euro lordi, che già consente di ridurre significativamente la numerosità delle posizioni e i connessi oneri operativi (prendendo a riferimento i dati dei primi 8 gruppi bancari si rileva che circa il 70% del numero dei soggetti classificati a sofferenza presentano una esposizione complessiva inferiore a 100 mila euro).</p>
<p>PERIMETRO DELLA SEGNALAZIONE</p>	<p>Si chiede se le esposizioni verso controparti italiane di filiazioni estere di un gruppo bancario devono essere incluse nella segnalazione. Data l'onerosità della raccolta di queste informazioni, anche per i vincoli legali internazionali in essere, si richiede di valutare la possibilità che, in questi casi, la segnalazione non sia obbligatoria.</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Le esposizioni verso controparti italiane di filiazioni estere di un gruppo bancario devono essere, di norma, incluse nella segnalazione. Peraltro, al fine di ridurre l'onere per gli enti segnalanti e tener conto di eventuali vincoli normativi presenti in alcuni Paesi, la segnalazione è resa facoltativa. Si chiederà agli intermediari di precisare se intendano avvalersi di tale opzione.</p>
	<p>Si chiede di chiarire se la soglia di importo (100 mila euro) deve essere intesa a livello consolidato (e non per singolo intermediario).</p>	<p><b>CHIARIMENTO</b></p>	<p>La soglia di importo deve essere intesa a livello consolidato.</p>

	Si richiede se le succursali in Italia di banche comunitarie siano escluse dalla segnalazione.	<b>CHIARIMENTO</b>	Le succursali italiane di banche estere non sono incluse nella segnalazione.
<b>GARANZIE</b>	Si chiede se le garanzie da considerare siano quelle eleggibili ai fini della Credit Risk Mitigation di Basilea3 Rischio di Credito, oppure, come in bilancio, tutte. In particolare, si chiede se nell'applicazione della CRM occorra tener conto dell'ordine di attribuzione delle garanzie in funzione del meccanismo di ottimizzazione.	<b>CHIARIMENTO</b>	Si precisa che le garanzie oggetto di rilevazione devono soddisfare i requisiti generali, e non anche quelli specifici, previsti dalla normativa prudenziale in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito.
	Come deve essere fatta la segnalazione in presenza di una o più garanzie che assistono più di un rapporto?	<b>CHIARIMENTO</b>	Nel caso di una garanzia che assiste più rapporti, si devono segnalare separatamente i diversi rapporti (forme tecniche) assistiti dallo stesso ID garanzia, differenziando conseguentemente anche il corrispondente grado di priorità nei pagamenti. Nel caso di più garanzie che assistono un singolo rapporto in corrispondenza del medesimo "ID linea di credito" e "identificativo strumento", andranno segnalate le diverse garanzie ciascuna con corrispondente "ID garanzia".
<b>CAMPI AGGIUNTIVI</b>	Si suggerisce di chiedere il saldo iniziale dell'esposizione al momento del passaggio a sofferenza, nonché la somma degli incassi conseguiti e delle spese sostenute successivamente, così da conoscere tempo per tempo il	<b>CHIARIMENTO</b>	L'esposizione alla data di passaggio a sofferenza è già richiesta (nel campo "esposizione lorda complessiva alla data di prima classificazione a sofferenza"). Pur considerando che si tratta di informazioni utili, in questa fase si ritiene di non aggiungere ulteriori campi per evitare di accrescere gli oneri a carico degli intermediari segnalanti.

	grado di recuperabilità di questi crediti.		
	Si suggerisce che nella Sezione 2 (singola garanzia reale) le informazioni di dettaglio vengano riferite alle singole unità immobiliari e non genericamente alla garanzia reale.	<b>CHIARIMENTO</b>	La segnalazione già si riferisce alle singole unità immobiliari e non genericamente alla garanzia reale.
<b>Sezione 1: SINGOLA LINEA DI CREDITO</b>			
ESPOSIZIONE SINGOLA LINEA DI CREDITO	Si chiede se la segnalazione si riferisce alle sole esposizioni per cassa. Si chiede inoltre quale importo occorra segnalare come "Esposizione complessiva lorda". L'importo lordo di Bilancio o quello di Centrale dei Rischi? Nel caso di acquisto di crediti in sofferenza, quale deve essere l'importo segnalato?	<b>CHIARIMENTO</b>	La segnalazione si riferisce alle sole esposizioni per cassa. L'esposizione lorda complessiva è data dal valore di bilancio corrente riferibile allo strumento in oggetto al lordo delle rettifiche di valore ma al netto delle cancellazioni parziali, che vanno segnalate separatamente. Nel caso dell'acquisto di crediti già deteriorati (diversi da quelli acquistati da altri intermediari dello stesso gruppo bancario) deve essere segnalato il relativo valore iscritto nel bilancio dell'acquirente in sede di acquisto (al netto di eventuali successive cancellazioni). Si precisa che in questo ultimo caso, la soglia di rilevazione deve essere calcolata facendo riferimento al prezzo di acquisto.

<p style="text-align: center;">CODICE IDENTIFICATIVO ENTE SEGNALANTE</p>	<p>Si chiede di specificare se il codice ABI richiesto in questo campo debba essere quello della Capogruppo o delle singole banche appartenenti al gruppo, titolari dell'esposizione in sofferenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CHIARIMENTO</b></p>	<p>Il codice identificativo ente segnalante deve essere valorizzato con il codice ABI della Capogruppo. L'informazione relativa alla componente del gruppo, italiana o estera, a cui fa capo l'esposizione del debitore deve essere indicata nel nuovo campo "codice della componente". Tale campo deve essere valorizzato con il codice censito della componente così come presente nell'Anagrafe soggetti della Banca d'Italia.</p>
<p style="text-align: center;">CODICE CENSITO</p>	<p>Si chiede di chiarire se il codice censito dovrà contenere anche i due caratteri di controllo (come per la segnalazione LGD).</p>	<p style="text-align: center;"><b>CHIARIMENTO</b></p>	<p>Il campo "codice censito" deve contenere anche i due caratteri di controllo.</p>
<p style="text-align: center;">ID LINEA DI CREDITO</p>	<p>Si richiedono indicazioni su come valorizzare l'identificativo della linea di credito in caso di transazioni pro-soluto (IAS). In questi casi è il debitore ceduto ad essere intestatario del rischio e quindi soggetto al default. In generale, per questi debitori non esiste una linea di credito contrattata con il cliente, ma soltanto un plafond interno per il rischio diretto pro-soluto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CHIARIMENTO</b></p>	<p>Per la clientela classificata a sofferenza l'identificativo della linea di credito assume il medesimo valore segnalato per l'identificativo strumento.</p>
<p style="text-align: center;">IDENTIFICATIVO STRUMENTO</p>	<p>Si chiedono chiarimenti sulle modalità segnaletiche di tale variabile, in particolare quando si è in presenza di più garanzie.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CHIARIMENTO</b></p>	<p>L'identificativo strumento rappresenta il codice univoco da attribuire alla forma tecnica del rapporto. In caso di uno strumento con N garanzie l'identificativo strumento deve essere ripetuto N volte nella pertinente sezione abbinandolo a ciascuna garanzia reale e/o non reale.</p>

<p>IDENTIFICATIVO PRESTITO SINDACATO</p>	<p>La codifica di questa informazione non è presente univocamente a livello di settore bancario (come emerso per un analogo campo in fase di progettazione AnaCredit), in quanto ad oggi non è prevista da nessuna base segnaletica e non è generalmente richiesta dai gestionali interni. Si richiede di valutare la possibilità di modificare il contenuto di questo campo con l'informazione relativa alla sola fattispecie PRESTITO IN POOL (con dominio SI / NO).</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Si accoglie la richiesta di semplificare l'informazione sul Prestito Sindacato (con dominio SI / NO). Si fa presente altresì che l'identificativo del prestito sindacato sarà previsto e pertanto richiesto nelle segnalazioni relative al progetto AnaCredit.</p>
<p>DATA SEGNALAZIONE</p>	<p>Si richiede di chiarire se si tratta di un campo tecnico (data invio segnalazione in oggetto) oppure di altro (ad esempio, segnalazione sofferenza in Centrale Rischi).</p>	<p><b>CHIARIMENTO</b></p>	<p>Si tratta di un campo tecnico. È stato eliminato il riferimento nel manuale per la compilazione.</p>
<p>METODO DI CALCOLO DELLE ATTIVITÀ PONDERATE PER IL RISCHIO</p>	<p>Si richiede di chiarire se in caso di presenza di tranches dello stesso strumento, a cui si applicano metodi diversi, occorra segnalare il metodo prevalente o come alternativamente vada gestita la casistica.</p>	<p><b>CHIARIMENTO</b></p>	<p>In tali casi andrà segnalato convenzionalmente il metodo di calcolo che copre la quota più elevata dello strumento. Il metodo di calcolo da indicare è quello ante CRM.</p>

<p>PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE</p>	<p>Si chiede di valutare l'opportunità di non richiedere tale informazione, che non sembrerebbe strettamente necessaria rispetto alle finalità perseguite con l'avvio dell'obbligo segnaletico in argomento.</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Si accoglie la richiesta di eliminare l'informazione sul portafoglio regolamentare</p>
<p>TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO</p>	<p>Si richiede di valutare la possibilità di modificare il campo indicando il tasso di interesse effettivo alla data di classificazione a sofferenza. Si richiede di precisare se il tasso di interesse effettivo debba essere calcolato a livello di linea di credito o per strumento finanziario.</p>	<p><b>CHIARIMENTO</b></p>	<p>Il tasso di interesse da indicare è quello utilizzato a fini di bilancio, alla data di riferimento della segnalazione, per il calcolo del valore contabile delle sofferenze.</p>
<p>DATA DI PRIMA CLASSIFICAZIONE A DEFAULT</p>	<p>Relativamente ai dati storici richiesti alla data di prima classificazione in default, è possibile segnalare valori convenzionali laddove ci si riferisca a posizioni molto datate e/o sussistano oggettive difficoltà a reperire l'informazione?</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Al fine di agevolare gli intermediari, è consentito, in presenza di oggettive difficoltà e per le posizioni classificate in uno stato di default anteriormente al 1° gennaio 2004, di segnalare in via convenzionale come data di ingresso in default il 1 gennaio 2004.</p>



<p>CANCELLAZIONI PARZIALI</p>	<p>Si richiede di valutare la possibilità di modificare la valorizzazione del campo, nella fase iniziale, da Mandatory a On Best Effort Basis.</p>	<p><b>NO</b></p>	<p>L'informazione è rilevante ai fini della segnalazione per cui non è possibile accogliere la richiesta.</p>
<p>STATO DELLA PROCEDURA DI RECUPERO</p>	<p>Nell'elenco dei valori relativi allo "Stato della procedura di recupero", non risulta univoca la classificazione delle procedure legali (avvio delle procedure legali, fase di definizione delle procedure legali, fase di esecuzione delle procedure legali, in attesa di riscossione). Si richiede di valutare la possibilità di semplificare il dominio di tale campo e di modificarlo, nella fase iniziale, da Mandatory a On Best Effort Basis.</p>	<p><b>CHIARIMENTO</b></p>	<p>Per <u>avvio delle procedure legali</u> si intende la fase immediatamente successiva all'invio della lettera formale di diffida, che viene avviata qualora la diffida di pagamento non abbia dato esito positivo; tale fase coincide generalmente con la richiesta di decreto ingiuntivo e con la notifica di un atto di precetto. Per <u>definizione delle procedure legali</u> si intende la richiesta di pignoramento dei beni. Per <u>esecuzione delle procedure legali</u> si intende la fase che intercorre tra l'ottenimento del pignoramento e la vendita del bene. La fase successiva alla vendita del bene andrà segnalata come <u>in attesa di riscossione</u>; convenzionalmente andrà segnalata sotto questa categoria anche l'eventuale pignoramento dello stipendio. Si conferma la natura "mandatory" dell'informazione in discorso.</p>
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO</p>	<p>Si richiede di semplificare gli attributi ammessi nel dominio. In particolare si richiede di specificare la differenza tra i campi "liquidazione giudiziaria" e "liquidazione coatta amministrativa".</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Al fine di ridurre gli oneri della segnalazione, le tipologie delle procedure di recupero "liquidazione giudiziaria" e "liquidazione coatta amministrativa" sono ora accorpati. Verranno fornite altresì informazioni sui domini ammissibili.</p>



<p>STIMA DELLE ESPOSIZIONI ANTERGATE RISPETTO ALLA LINEA DI CREDITO</p>	<p>Non risulta chiaro cosa si debba rappresentare in corrispondenza alla voce "Stima esposizioni antergate rispetto alla linea di credito".</p> <p>Si richiede di valutare la possibilità di considerare il campo come opzionale.</p>	<p><b>CHIARIMENTO</b></p> <p><b>SI</b></p>	<p>Per esposizioni antergate s'intendono le esposizioni verso un medesimo debitore aventi un rango superiore nel rimborso rispetto a quelle dell'intermediario segnalante.</p> <p>Si accoglie la richiesta di rendere il campo opzionale al fine di ridurre gli oneri a carico degli intermediari.</p>
<p>VALORE DELLA GARANZIA REALE</p>	<p>Non è chiaro se si debba riportare l'effettivo valore garantito o si debba indicare l'intero valore della garanzia al fair value.</p>	<p><b>CHIARIMENTO</b></p>	<p>Il campo deve essere riferito al bene sottostante e deve essere indicato il valore della garanzia al fair value a prescindere dall'ammontare dell'esposizione contrattualmente garantito.</p> <p>Si prevede inoltre l'inserimento di una variabile "esposizione assistita da garanzia" che indicherà l'ammontare dell'esposizione contrattualmente garantito.</p> <p>Al fine di semplificare gli oneri per gli intermediari, in presenza di una pluralità di beni che sono a garanzia della stessa linea di credito è possibile fare un'unica segnalazione come se si trattasse di un unico bene a garanzia; per attivare tale facoltà è necessario che tutti i beni abbiano lo stesso livello di privilegio (ad es. tutti di primo grado). Si prevede pertanto l'inserimento di una nuova variabile "pool di beni" (con dominio SI/NO).</p>
<p>TIPOLOGIA DI IPOTECA SU BENI IMMOBILI</p>	<p>Si fa presente che in caso di ipoteca su beni immobili potrebbe essere utile conoscere anche il tipo di diritto che è stato ipotecato: l'intera proprietà o solo una quota, la piena proprietà o altro (nuda proprietà, usufrutto, etc.).</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Si prevede l'inserimento di due variabili: quota ipotecata (con valori 100%, percentuale inferiore) e tipo di diritto (con valori piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto, altro).</p>

<p>MODALITA' DI VALUTAZIONE</p>	<p>Si chiede di specificare, tra le diverse perizie disponibili, anche la "relazione dell'esperto", cioè la stima redatta dal perito ausiliario del giudice al fine di determinare il prezzo della prima asta di vendita, indicandone anche la data di redazione. Si fa presente che tale tipologia di perizia è molto standardizzata, deve prevedere un set di indagini ben precise e analizzare una serie ben definita di aspetti e situazioni che la rende comunque un valido documento di partenza per ogni successiva attività di corretta gestione del recupero del credito.</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Tra le modalità di valutazione verrà inserita anche la "relazione dell'esperto".</p>
<p>STATO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA REALE</p>	<p>Si evidenzia la difficoltà di rappresentare le garanzie nella loro evoluzione nel tempo. Ad esempio, in caso di escussioni parziali di garanzia, l'immobile può essere suddiviso in vari lotti. Si richiede di valutare la possibilità di rendere opzionale tale campo o almeno semplificare il dominio.</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Il campo verrà semplificato prevedendo solo 4 valori, invece dei 7 attualmente previsti. In particolare verrà richiesta la seguente distinzione: 1) nessuna azione o lettera formale; 2) in attesa pignoramento; 3) in attesa vendita del bene; 4) in attesa dell'incasso.</p>
<p>NUMERO DI ASTE DESERTE (IN CASO DI ASTA)</p>	<p>Si richiede di valutare la possibilità di rendere opzionale tale campo.</p>	<p><b>NO</b></p>	<p>L'informazione risulta essere rilevante per la valorizzazione della sofferenze e pertanto la richiesta non può essere accolta.</p>

<p>DATA DELLA PRIMA ASTA (IN CASO DI ASTA)</p>	<p>Si richiede di valutare la possibilità di rendere opzionale tale campo, o di sostituirlo, possibilmente, con le informazioni relative alla data dell'ultima asta e/o della prossima asta.</p>	<p><b>NO</b></p>	<p>Pur nella consapevolezza della complessità dell'informazione richiesta, si ritiene questa informazione rilevante nell'ambito delle cessioni delle partite anomale. La richiesta non può quindi essere accolta.</p>
<p><b>Sezione 3: SINGOLA GARANZIA NON REALE</b></p>			
<p><b>ESPOSIZIONE GARANTITA</b></p>	<p>Si chiede di specificare quale di questi tre importi sia oggetto di segnalazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esposizione garantita lorda;</li> <li>• esposizione garantita lorda, dopo l'applicazione di eventuale garanzia reale;</li> <li>• valore nominale della garanzia.</li> </ul>	<p><b>CHIARIMENTO</b></p>	<p>Il campo verrà ridenominato in "valore della garanzia" e indicherà il valore contrattuale della garanzia.</p> <p>Si prevede inoltre l'inserimento di una variabile "esposizione assistita da garanzia" che indicherà l'ammontare dell'esposizione contrattualmente garantita.</p> <p>Nel caso in cui l'intero valore dell'esposizione sia assistita da garanzia, tale valore coinciderà con l'ammontare dell'esposizione.</p>
<p><b>OGGETTO DI FORBORNE</b></p>	<p>Se l'informazione è riferita al singolo rapporto (e non all'intera esposizione del debitore) si può verificare il caso di un debitore che presenti contemporaneamente esposizioni Forborne e non Forborne. Si chiede di precisare se debba essere utilizzato un criterio di prevalenza, e in caso affermativo, quale.</p> <p>L'informazione è presente solo sui garanti che sono anche affidati: si chiede di precisare se l'informazione debba essere</p>	<p><b>CHIARIMENTO</b></p>	<p>Nel caso in cui il garante presenti esposizioni Forborne e non Forborne deve essere utilizzato un criterio di prevalenza.</p> <p>Il campo deve essere riferito ai garanti che sono anche affidati dall'intermediario.</p>

	fornita comunque a livello di garante.		
<b>PROBABILITA' DI DEFAULT</b>	Non è chiaro se la probabilità di default del garante debba essere segnalata anche da soggetti che non adottano un modello interno per il rischio di credito (validato o gestionale).	<b>CHIARIMENTO</b>	Il campo deve essere segnalato solo dalle banche che adottano un modello interno per il rischio di credito limitatamente ai portafogli IRB.
<b>STIMA DEL PATRIMONIO LIBERO</b>	L'informazione in oggetto è strutturata in maniera diversificata nei sistemi informatici degli intermediari e risulta, pertanto, di difficile estrazione in modo sistematico ai fini della Segnalazione.	<b>SI</b>	Al fine di ridurre l'onerosità della segnalazione, il campo è reso opzionale.
<b>INDICAZIONI DI INSERIMENTO DI CAMPI AGGIUNTIVI</b>			
	<p>Potrebbe essere utile richiedere la tipologia di mutuo (se ipotecario o fondiario).</p> <p>Con riferimento allo stato e tipologia delle procedure di recupero si potrebbe contemplare anche la fattispecie " composizione della crisi da sovraindebitamento".</p> <p>Si segnala l'opportunità di</p>	<b>NO</b>	Si condivide la potenziale utilità dei campi suggeriti. Tuttavia, al fine di non imporre ulteriori oneri agli enti segnalanti, i campi suggeriti non verranno inclusi nella segnalazione.

	richiedere il tipo di ipoteca. In particolare se si tratta di ipoteca volontaria/giudiziale/legale.		
--	---	--	--